

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 9 del 30-03-2017

COPIA

Oggetto: Approvazione tariffe TARI per l'anno 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di marzo alle ore 18:47, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

BOI Agostina	A	COLLU Monica	P
UCCHEDDU Marco	P	Vacca Erica	P
CABUA Sergio	P	PIGA Manuel	A
BALDUSSI Angela	P	COCCO Enrico	P
PODDA Enrico	A	BISTRUSSI Katty	P
FARRIS Stefania	P	ATZORI Alessio	P
ONNIS Elio	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Assume la presidenza Sig. CABUA Sergio in qualità di Vice Sindaco assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MARVALDI Valentina.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Vice Sindaco il quale illustra il 9° punto all'ordine del giorno e invita l'Assessore Farris per relazionare in merito;

Sentito il seguente intervento dell'Assessore Farris:

“La tariffa Tari è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti.

Anche in questo caso non si sono apportate delle modifiche alle aliquote TARI e quindi queste sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno. In quanto lo scorso anno avevano subito una sostanziale diminuzione.

Inoltre, anche quest'anno sono state confermate le riduzioni per le famiglie numerose; una riduzione del 10% del totale della tariffa per le utenze domestiche composte da 5 componenti e una riduzione del 20% del totale della tariffa per le utenze domestiche composte da sei componenti”;

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione

immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, il quale all'articolo 15 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, approvato in data odierna, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2016 di € 161.084,64, così ripartiti:

COSTI FISSI € 73.173,51

COSTI VARIABILI € 87.911,13

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 14/04/2016, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2016;

Visti gli art. 1, comma 26, della legge 28/12/15, n. 208 e l'art. 1, comma 42, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 i quali stabiliscono che per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015. Il predetto divieto non si applica:

- alla Tari (dal 2017 anche al contributo di sbarco – art. 4bis D.L.n.244/16 in L.19/17)
- alle entrate non tributarie (es. Cosap)
- agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto.

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

Richiamato l'articolo 1, comma 27, della legge n. 208/2015, il quale ha prorogato al 2016 e 2017 la possibilità per i comuni di utilizzare il metodo normalizzato nella determinazione delle tariffe della TARI;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
-
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2017, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visto inoltre l'articolo 26 del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito ad eventuali riduzioni ed agevolazioni tariffarie;

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni e senza alcun limite di spesa;

Ritenuto di stabilire, per l'anno 2016, le seguenti agevolazioni:

- a) riduzione del 10% del totale della tariffa per le utenze domestiche con numero di occupanti pari a cinque;
- b) riduzione del 20% del totale della tariffa per le utenze domestiche con numero di occupanti pari a sei o superiore;

il cui costo presunto di € 1.072,35 viene posto a carico delle tariffe TARI spalmandolo su tutte le categorie tariffarie;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 5 comma 11 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 *“Proroga e definizione di termini”* che ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio dell'Area Contabile, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Sentito il seguente intervento del Consigliere Vacca E.:

“Anche quest’anno rilevo che sono previste agevolazioni per famiglie con 5 componenti e agevolazioni per quelle utenze domestiche con sei o più membri la cui riduzione prevista si attesta rispettivamente al 10% e 20%, chiedo pertanto come si può prevedere ciò indipendentemente da altri fattori come per esempio il reddito? Se non si tengono in considerazioni variabili socio economiche credo che si possano creare enormi disparità. Faccio un esempio per rendere più chiaro il concetto di disparità: una famiglia composta da cinque componenti che potrebbe avere un reddito di 25,000 euro potrebbe avere lo stesso trattamento di quello riservato ad altra famiglia con parità di componenti ma con un reddito di 5000,00”;

Risponde l'Assessore Farris S.: la quale afferma che è stata una scelta politica quella di agevolare le famiglie numerose ed evidenzia che le tariffe sono inferiori a quelli dell'anno 2014;

Sentito il seguente intervento del Consigliere Bistrussi K. :

“Anche in questa proposta, si può evincere che i costi fissi e i costi variabili hanno lo stesso importo della delibera n. 10 del consiglio comunale tenutosi in data 14/04/2016, e anche qui si nota che dalle agevolazioni per i nuclei famigliari con 5 o 6 o più componenti, scaturisce un importo presunto di € 1.072,35 che deve essere plasmato in tutte le categorie tariffarie. “Per Migliorare Insieme” ritiene che, essendo una agevolazione per le utenze domestiche, non sia corretto plasmarle tra tutte le categorie tariffarie, coinvolgendo anche quelle non domestiche, per quanto possa essere irrisoria la cifra; teniamo a precisare che avevamo sottolineato questo elemento anche nel Consiglio Comunale del 14/04/2016, ma a quanto pare non si è tenuto conto della nostra osservazione. Chiediamo, pertanto, che l'importo stimato scaturito da queste agevolazioni, venga plasmato tra le categorie tariffarie domestiche, senza coinvolgere ulteriormente quelle non domestiche. Analizzando le tabelle relative alle tariffe, si può notare che le stesse, hanno subito tutte una variazione in aumento e che nella tabella relativa alle tariffe riguardanti le utenze domestiche, è stata aggiunta una voce , precisamente al numero 1.7, che anche se a costo 0, non sappiamo a cosa faccia riferimento. Pertanto ci chiediamo:

- *Perché le tariffe hanno subito variazioni in aumento?*
- *A cosa si riferisce la voce “Immobile a disposizione”?*

Sentita l'Assessore Farris la quale fa presente che già l'anno scorso aveva risposto alla stessa domanda, sostiene che il piano finanziario è identico a quello dell'anno scorso, di conseguenza i costi fissi e variabili sono identici. Sottolinea, inoltre, che anche se non specificato nella proposta di deliberazione è la legge che impone di ripartire l'importo dell'agevolazione tra le utenze domestiche senza includere quelle non domestiche. Per quanto riguarda gli "immobili a disposizione" specifica che sono quelli di cui i proprietari hanno la disponibilità, ossia quelli che generalmente non costituiscono abitazione principale;

Risponde il Consigliere Bistrussi la quale evidenzia che c'è scritto spalmate in tutte le categorie pertanto non sono solo quelle domestiche;

Sentita la risposta dell'Assessore Farris;

Interviene il Consigliere Vacca la quale fa la dichiarazione di voto affermando che è vero che hanno approvato il piano finanziario ma non condividono la scelta di prevedere un'agevolazione a prescindere dal reddito pertanto si asterranno”;

Con votazione palese espressa per alzata di mano che ha dato il seguente esito:

- Voti favorevoli n. 7;
- Astenuti n. 3 (Cocco E., Vacca E. e Bistrussi K.);

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 15 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2) di stabilire, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni:

- a) riduzione del 10% del totale della tariffa per le utenze domestiche con numero di occupanti pari a cinque;
- b) riduzione del 20% del totale della tariffa per le utenze domestiche con numero di occupanti pari a sei o superiore;

il cui costo presunto di €. 1.072,35 viene posto a carico delle tariffe TARI spalmandolo su tutte le categorie tariffarie;

3) di quantificare in €. 161.084,64 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

5) Con separata votazione palese espressa per alzata di mano che ha dato il seguente esito: Voti favorevoli n. 7 e Astenuti n. 3 (Cocco E., Vacca E. e Bistrussi K.), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERE: REGOLARITA' TECNICA (art, 49, c.1, T.U. D.Lgs 18.8.2000 n. 267)

In data 29-03-17

VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio

F.to BOI Agostina

PARERE: REGOLARITA' CONTABILE (art, 49, c.1, T.U. D.Lgs 18.8.2000 n. 267)

In data 29-03-17

VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio

F.to BOI Agostina

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to CABUA Sergio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARVALDI Valentina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune, Reg. n. 257 dal giorno 06-04-2017 al giorno 21-04-2017 e contestualmente trasmessa ai Capogruppo Consiliari ai sensi del D.Lgs 267/2000.

Samatzai, li 06-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARVALDI Valentina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

il 30-03-2017 perché dichiarata immediatamente eseguibile, (Art. 134 comma 3 D. Lgs 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARVALDI Valentina

Samatzai, li 30-03-2017

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Samatzai, li 06-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MARVALDI Valentina